

Sent. n. 222/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,
visto l'atto introduttivo del giudizio;
esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Uditi all'udienza tenuta in data 22/01/2024 con
l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,
l'Avv. Maria Rosaria Damizia per la ricorrente,
l'Avv. Andrea Botta su delega per l'Inps;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79936 del registro di
Segreteria, promosso dalla sig.ra XX,
elettivamente domiciliata in Roma Via Alberico II n.
4 presso lo studio dell'Avv. Maria Rosaria Damizia
(C.F. DMZMRS60R63I660K) dalle quale è rappresentata
e difesa, con indicazione per le comunicazioni e gli
avvisi di cancelleria del numero fax 063723198 e/o

dell'indirizzo di posta elettronica certificata mariarosariadamizia@ordineavvocatiroma.org

contro

per l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF: 80078750587), con sede in Roma alla Via Ciriaco De Mita n. 21 – in persona del Presidente pro tempore rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Filippo Mangiapane (codice fiscale: MNGFPP64T25F158Q, P.e.c.

avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it), con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29,

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe Parte attrice, in servizio presso il MIUR quale A.T.A., ha chiesto di

- “dichiarare il diritto della ricorrente ad essere ammessa al riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza e della misura, del periodo pari a anni 00 mesi 06 giorni 00, o altro inferiore ritenuto di necessità ai fini del raggiungimento alla data del 31 dicembre 2021 di anni 38 di contribuzione, del congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro, avuto riguardo al parto gemellare avvenuto il 22

luglio 1977”;

- “dichiarare che la ricorrente alla data del 31.12.2021 era in possesso dei requisiti previsti per il pensionamento ai sensi dell’art. 14 del D.L. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.e i, e che è titolare del diritto alla cessazione dal servizio con diritto alla pensione quota cento con decorrenza 31 agosto 2022 trattandosi di dipendente di istituzione scolastica, ovvero con decorrenza dal 31 agosto 2023 o altra anche successiva in relazione all’accertamento dei requisiti richiesti dall’art. 14 del D.L. n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, e s.m. e.i., c.d. quota 100, alla data del 31.12.2021”;

con vittoria di spese.

A sostegno della domanda la ricorrente lamenta che l’Inps, erroneamente, avrebbe accolto la domanda di accredito di contributi figurativi per maternità - presentata in data 23 gennaio 2020- per un periodo di soli 5 mesi, negando la doppia valutazione per parto gemellare.

Parte attrice ha dedotto:

- la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 32 e 35 del d.lgs 151/2001 e successive modifiche ed integrazioni, sostenendo la non conformità della decisione amministrativa alla giurisprudenza di legittimità;
 - la violazione e falsa applicazione delle circolari, dei messaggi e delle note informative adottate dall'ente previdenziale in conformità anche alla giurisprudenza di legittimità;
 - l'errata interpretazione delle norme di legge e delle circolari, messaggi e note informative Inps e Inpdap regolatrici la materia del riscatto del periodo di astensione facoltativa fuori dal rapporto di lavoro;
 - l'illegittimità di conseguenti rigetti di riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità anticipata cd quota 100 per carenza del requisito contributivo;
- concludendo in conformità, con richiesta di vittoria di spese.

2. Si è costituito in giudizio l'Inps che in memoria ha rappresentato:

- preliminarmente e in fatto, quanto comunicato dalla Sede nella relazione istruttoria e segnatamente che “... la domanda di pensione è stata rigettata per mancato raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento previsti dalla normativa vigente (62 anni di età e 38 di contributi entro il 31.12.2021).

La ricorrente in base ai dati certificati in posizione assicurativa aveva maturato un'anzianità al 31 dicembre 2021 di anni 37 mesi 08 e giorni 27.”;

- che è pacifico inter partes che la ricorrente non aveva raggiunto alla data del 31 dicembre 2021 il requisito contributivo minimo previsto dall’art. 14 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ai fini del pensionamento anticipato cosiddetto “quota 100”;

- altrettanto pacifico, l’avvenuto accoglimento da parte dell’Inps delle domande di concessione dell’accredito figurativo e del riscatto inerente i periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria per maternità al

di fuori del rapporto di lavoro di cui

all'articolo 25, comma 2, del Decreto Legi-

slativo 26 marzo 2001, n. 151;

- che la materia del contendere riguarda l'ammontare delle mensilità riconosciute a titolo di contribuzione figurativa che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, avrebbe dovuto essere valutata due volte in ragione del fatto che il periodo di maternità richiesto riguardava un parto gemellare.

Nel merito ha dedotto l'infondatezza del ricorso

ed ha concluso nel senso che:

- in ogni caso la domanda di condanna alla liquidazione della pensione anticipata con decorrenza 31 dicembre 2021, non potrebbe comunque essere accolta, essendo la medesima condizionata dal pagamento dell'onere di riscatto, nonché, il requisito della cessazione dal servizio entro il 31 agosto come previsto dall'ordinamento scolastico, ed infine il rispetto della finestra prevista dall'art.14

del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4;

- in subordine, il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione.

3. A conclusione dell'odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione.

Giova premettere che ai sensi del comma 1 dell'art. 32 (Congedo parentale), del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 "1. Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo...".

La norma dispone che il genitore ha diritto a fruire del congedo parentale per ogni bambino, sicché, in caso di parto gemellare va riconosciuta la duplicazione del congedo.

Altra disposizione normativa di rilievo con riferimento alla fattispecie in esame, è posta dall'articolo 35 (Trattamento previdenziale), comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 secondo cui:

"Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavora-

tori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati, nella misura massima di cinque anni, con le modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, a condizione che i richiedenti possano far valere, all'atto della domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa".

La disposizione ha rimosso i limiti relativi alla collocazione temporale dell'evento da riconoscere ed ha esteso la copertura previdenziale anche agli eventi antecedenti il 1° gennaio 1994, essendo stato abrogato l'articolo 14, comma 1, del Decreto Legislativo n. 503/1992.

Ciò ha consentito agli Enti previdenziali di ammettere a riscatto i periodi corrispondenti al congedo parentale verificatisi al di fuori di un rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data in cui

si è verificato l'evento, a condizione che all'atto della domanda il richiedente possa far valere complessivamente almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.

Ciò posto in diritto, va riconosciuto alla ricorrente il diritto al riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza e della misura, del periodo pari a anni 00 mesi 06 giorni 00, in relazione al parto gemellare avvenuto il 22 luglio 1977.

Si ritiene, tuttavia, come evidenziato dall'Ente previdenziale, che la liquidazione della pensione anticipata è condizionata dal pagamento dell'onere di riscatto, dal requisito della cessazione dal servizio entro il 31 agosto come previsto dall'ordinamento scolastico, ed infine dei requisiti anche anagrafici previsti dall'art.14 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4. Tali aspetti dovranno, pertanto, essere definiti in via amministrativa.

2. Vanno, altresì, liquidati sulle somme arretrate gli interessi legali o, qualora più favorevole, la rivalutazione monetaria fino al soddisfo, secondo i criteri fissati nella decisione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti QM n. 10/2002 e n. 6/2008.

3. Le spese legali seguono la soccombenza e sono

liquidate in favore del del ricorrente in euro
1.500,00 oltre IVA e CPA. Nulla per le spese del
giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il
Lazio, in composizione monocratica quale Giudice
Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando,
accoglie il ricorso in epigrafe nei termini di cui
in motivazione. Le spese legali sono liquidate in
favore del ricorrente in euro 1.500,00 oltre IVA e
CPA.. Nulla per le spese del giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di com-
petenza.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in
materia di protezione dei dati personali” (Codice
della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto
legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e
del-la dignità dei soggetti interessati dalla pre-
sente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro
dirit-to alla riservatezza dei dati personali, si
dispone in particolare che, in caso di riproduzione
della sentenza stessa in qualsiasi forma, per fina-
lità di informazione giuridica su riviste giuridi-

che, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti interessati riportati sulla sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 gennaio 2024.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 14.05.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA